


Pubblicato il 09/01/2025

N. 00017 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01677/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2024, proposto da

Lido Zanzibar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4559B75DC, B4559B86AF, B4559B9782, B4559BA855, B4559BB928, B4559BC9FB, B4559BDACE, B4559BEBA1, B4559BFC74, B4559C0D47, B4559C1E1A, B4559C2EED, B4559C3FC0, B4559C4098, B4559C516B, B4559C623E, B4559C7311, B4559C83E4, B4559C94B7, B4559CA58A, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione dei Comuni Montedoro, non costituito in giudizio;

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della Deliberazione di Giunta del Comune di Ginosa n. 197 datata 17.10.2024; b) della Deliberazione di Giunta del Comune di Ginosa n. 198 datata 17.10.2024; c) della Determinazione n. 2441 del 15.11.2024 – prot. in uscita n. 24389 del 18.11.2024 – pubblicata sulla C.U.C. “Unione dei Comuni di Montedoro” in data 19.11.2024 e di tutti gli allegati di gara; d) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della D.G.C. n. 314 del 29.12.2023 avente ad oggetto “Piano Comunale delle Coste di Ginosa. Presa d’atto elaborati di progetto di Piano e indicazioni operative. Provvedimenti”, della D.G.C. n. 114 del 6.6.2024 e della D.D. n. 1275 dell’11.6.2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ginosa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che le questioni sottese alla decisione del giudizio richiedano adeguato approfondimento in sede di merito, sia con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da parte dell’Amministrazione comunale, sia per quanto concerne le censure sottoposte a mezzo del ricorso, tra cui, in particolare, quelle relative all’applicabilità delle disposizioni in materia di gare d’appalto, all’operatività per il caso di specie delle previsioni di cui alla legge 118 del 5 agosto 2022 (come da ultimo modificate con legge n. 166 del 14 novembre 2024), al riconoscimento degli indennizzi per i

concessionari uscenti e alla mancata previa approvazione del piano delle coste da parte dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto altresì che l'interesse cautelare possa ritenersi allo stato soddisfatto a mezzo dell'accoglimento dell'istanza nei limiti già riconosciuti con il decreto ex art. 56 cod. proc. amm. e, pertanto, garantendo nelle more del giudizio la prosecuzione del rapporto concessorio in essere;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sospensione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui individuano il termine di scadenza della concessione demaniale marittima di cui è titolare parte ricorrente al 31 dicembre 2024, disponendosi, nelle more del giudizio, la prosecuzione del rapporto concessorio (e quindi dell'occupazione dell'area demaniale), fermo e impregiudicato il termine massimo di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 188 del 2022;

Ritenuto, inoltre, doversi fissare per l'esame nel merito l'udienza pubblica del 5 marzo 2025;

Ritenuto, alla luce delle ragioni di accoglimento dell'istanza, di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Prima accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 marzo 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

Elio Cucchiara, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO